



Decreto n. 716
Anno 2016

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
VISTA la Legge 20 maggio 1970, n. 300 Statuto dei lavoratori;
VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali;
CONSIDERATO il Provvedimento in materia di videosorveglianza dell'Autorità garante della privacy dell'8 aprile 2010;
VISTO il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, art. 45, comma 1, punto d), convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
VISTO il testo del "Regolamento dell'attività di videosorveglianza all'interno dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale", sottoscritto dalle OO.SS. e dalle R.S.U. d Ateneo in data 24 novembre 2015;
VISTA la delibera del 4 ottobre 2016, con la quale il Senato Accademico ha espresso il proprio parere favorevole sul suddetto Regolamento;
VISTA la delibera del 6 ottobre 2016, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il testo del Regolamento dell'Attività di videosorveglianza all'interno dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale:

DECRETA

E' emanato il Regolamento dell'attività di videosorveglianza all'interno dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, nel testo riportato nell'allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale interna di questa Università.

Cassino, 19 OTT. 2016

IL RETTORE
(prof. Giovanni BETTA)

RL/pdg



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

**REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA
ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

PREMESSO CHE:

- l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale con il presente regolamento intende realizzare sistemi di videosorveglianza;
 - nella progettazione e realizzazione dei sistemi si rispetteranno i principi di necessità, proporzionalità e bilanciamento degli interessi;
 - prima di procedere alla realizzazione del sistema di videosorveglianza è stata effettuata un'analisi preliminare per valutare le reali necessità di installazione in conformità alla normativa vigente;
 - nella redazione del presente regolamento si è tenuto conto dei seguenti riferimenti normativi: D.Lgs. 196/2003, Provvedimento generale in materia di videosorveglianza - 8 Aprile 2010, L. 300/1970 art. 4, D.L. 5/2012 art. 45 c. 1 punto d) conv. in L. 35/2012;
- si ritiene indispensabile attivare e regolamentare il servizio di videosorveglianza all'interno della proprietà universitaria nel modo che segue:

REGOLAMENTO

ART. 1 – Norme generali

1. L'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è finalizzato alla protezione dei propri beni materiali ed immateriali e all'incolumità delle persone che operano all'interno ed all'esterno dei complessi universitari;
2. il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'impianto di videosorveglianza installato all'interno delle strutture dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, è svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche e dei diritti delle persone giuridiche coinvolte nel trattamento dei dati;
3. l'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta nell'osservanza della normativa vigente, assicurando il rispetto dell'esplicito divieto che le immagini registrate possano direttamente o indirettamente avere interferenze nella vita privata dei soggetti interessati e tutelando la dignità delle persone riprese;
4. l'Università garantisce che gli impianti di videosorveglianza non siano in alcun modo impiegati come strumento di controllo a distanza dei docenti o del personale tecnico-amministrativo e di tutti coloro che operano a vario titolo nell'Università, con riguardo sia per le funzioni e le attività che suddette persone esercitano all'interno dell'Ateneo, che delle rispettive abitudini personali;
5. in particolare, per quanto specificamente previsto dall'art. 4 dallo Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970), l'Università garantisce che le immagini non saranno utilizzate ai fini del controllo dell'attività dei lavoratori per verificare l'osservanza dei doveri di diligenza con



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

riferimento sia al rispetto dell'orario di lavoro sia alla correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa. Parimenti, si assicura che le immagini non saranno impiegate per compiere indagini sulle opinioni dei lavoratori ai fini della valutazione dell'attitudine professionale, o, ancora, sulle altre attività, diverse da quella lavorativa, svolte dal dipendente sul posto di lavoro, come, ad esempio, le pause o gli spostamenti all'interno dell'Ateneo;

6. l'Università garantisce il diritto alla riservatezza degli studenti secondo le norme vigenti;
7. in considerazione di quanto sopra, l'Università garantisce:

- che le telecamere non saranno orientate sui lettori badge o sulle postazioni di lavoro, salvo per queste ultime il caso in cui sia richiesto da prioritarie e documentate esigenze di sicurezza sul lavoro;
- che le telecamere eventualmente installate all'interno delle aule, dei laboratori e degli uffici saranno operative esclusivamente dopo la chiusura delle strutture nei giorni feriali e nelle 24 ore nei giorni festivi in modo da non interferire con le attività lavorative, di studio e di ricerca svolte all'interno dei locali stessi;
- che non saranno utilizzati i dati e le informazioni di cui si venga a conoscenza per effetti o fini diversi da quelli esplicitati nel presente Regolamento.

ART. 2 – Modalità di esecuzione di videosorveglianza

Il titolare del trattamento, anche attraverso il Responsabile appositamente incaricato, deve garantire che:

1. I sistemi di videosorveglianza, nelle ore durante le quali le strutture universitarie ospitano gli studenti, i dipendenti e tutti coloro i quali abbiano titolo ed interesse, siano operativi esclusivamente per preservare il patrimonio dell'Università e garantire l'incolumità del persone;
2. l'attività di videosorveglianza sia effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione (es. tramite telecamere fisse o brandeggiabili dotate o meno di zoom);
3. le immagini di regola siano rilevate in campo lungo, fatta salva la possibilità di zoom e di movimento brandeggiante in caso di comprovata necessità e/o negli orari serali, notturni e durante i giorni festivi;
4. le immagini, registrate negli appositi hard disk dislocati nelle postazioni operative all'interno degli edifici universitari e nella Centrale Operativa di Ateneo, siano conservate con gli accorgimenti indicati dagli articoli 4 e 5 del presente Regolamento, non oltre le 24 ore dal momento della loro registrazione. Passato tale periodo, le immagini devono essere automaticamente cancellate, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

relazione a festività o chiusura di uffici e servizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria. La conservazione delle immagini, tramite i relativi supporti informatici, deve essere garantita 24 ore su 24 in un luogo ove sia consentito l'accesso ai soli soggetti che effettuano il trattamento dei dati.

ART. 3 - Dislocazione delle telecamere

La dislocazione delle telecamere risulta dall'**allegato 1** (l'allegato 1 verrà verificato e aggiornato entro 30 gg. dalla sottoscrizione del presente Regolamento) modificabile dal titolare del trattamento dei dati nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e previa informazione delle OO. SS., della RSU e degli Organi competenti.

ART. 4 - Soggetti che effettuano il trattamento dei dati

- a) Il Titolare del trattamento dei dati derivanti dall'attività della videosorveglianza, ai sensi per gli effetti dell'art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è il Rettore.
- b) il titolare, in esecuzione dell'art. 29 del Codice predetto, nomina il Responsabile delle operazioni relative al trattamento dei dati rilevati e consentiti nel corso dell'attività di videosorveglianza. Il Responsabile è individuato tra il personale di ruolo che per esperienza, capacità ed affidabilità fornisca idonea garanzia del rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Il Responsabile

- Cura i rapporti tra l'Università ed il soggetto incaricato del trattamento dei dati, coordinandone l'attività ai sensi del successivo art. 5 (misure minime di sicurezza);
- vigila sulla conservazione delle immagini e sulla loro distruzione al termine del periodo previsto per la conservazione delle stesse;
- ha la responsabilità del procedimento volto all'esercizio del diritto di accesso ai dati da parte dell'interessato e/o delle autorità competenti.

Il Soggetto Incaricato

- Ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 30 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il titolare del trattamento dei dati individua il soggetto incaricato del trattamento dei dati, il quale è autorizzato a compiere operazioni di trattamento dei dati medesimi. L'incarico è conferito dal titolare, ove possibile, al personale dell'Università;
- al coordinamento del personale di cui al comma precedente provvede, sotto il controllo del titolare, il Responsabile del trattamento, il quale vigila sul rispetto della normativa nazionale e d'Ateneo e tiene informato il titolare del trattamento delle vicende relative al rapporto intercorrente con il soggetto incaricato;
- i soggetti Incaricati preposti al servizio sono autorizzati a prendere visione delle immagini nell'espletamento della loro attività lavorativa. In ogni caso, sono tenuti ad assicurare che i



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

sistemi di registrazione delle immagini rispettino quanto previsto dal presente Regolamento e che la cancellazione automatica dei dati registrati avvenga nel termine previsto;

il soggetto incaricato, ove contrattualmente previsto, è tenuto a curare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di videosorveglianza in funzione nei plessi universitari, anche ricorrendo a personale esterno. In ogni caso, è tenuto a garantire l'osservanza della normativa vigente e del presente regolamento da parte di quanti entrino occasionalmente in contatto con i dati registrati o non;

il soggetto incaricato fornisce all'Università le sinergie necessarie al fine di dotare il sistema di videosorveglianza delle misure minime di sicurezza indicate nell'art. 5 del presente Regolamento.

ART. 5 - Misure minime di sicurezza

Il titolare del trattamento dei dati adotta le misure minime di sicurezza nel rispetto degli artt. 33 e seguenti del Codice in materia di protezione dei dati personali, nelle parti in cui sono applicabili al servizio di videosorveglianza. In particolare:

in caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione sui sistemi, dovranno essere rispettate le specifiche misure tecniche ed organizzative finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione e/o di perdita, anche accidentale, dei dati;

dovranno essere rispettate le specifiche misure tecniche ed organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni allo scadere del termine previsto.

ART. 6 - Informativa e posizionamento segnaletica

Tutti gli interessati devono essere informati dell'adozione del sistema di videosorveglianza mediante comunicazione scritta e a mezzo di strumenti informatici e telematici, ivi incluso il sito web d'Ateneo.

La presenza delle telecamere deve essere segnalata mediante affissione di appositi cartelli posizionati nelle immediate vicinanze dei luoghi ripresi. La segnaletica deve avere un formato e un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione ambientale. (Vedere facsimile Allegato 2).

ART. 7 - La scheda di rilevamento dei dati

1. Il responsabile del trattamento dei dati redige la scheda di rilevamento dei dati anche sulla base delle informazioni recepite dai soggetti incaricati.

2. Tale documento contiene:

l'elenco dei trattamenti di dati personali effettuati;

la distribuzione dei compiti e delle responsabilità dei soggetti che a diverso titolo partecipano all'attività della videosorveglianza all'interno dell'Ateneo;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

- l'analisi dei rischi dei possibili eventi potenzialmente dannosi (quelli causati dai comportamenti degli operatori, quelli causati dai malfunzionamenti del sistema e quelli connessi al contesto fisico-ambientale);
- indicazione delle misure per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione di aree e locali già in essere o ancora da adottare;
- i criteri e le modalità di ripristino dei dati;
- la previsione degli interventi formativi degli incaricati del trattamento.

ART. 8 - Il diritto di accesso ai dati da parte degli interessati (Art. 7 del Codice)

- Chiunque abbia interesse per la tutela di personali situazioni giuridicamente rilevanti può presentare motivate istanze scritte al titolare del trattamento dei dati di accesso alle immagini che lo riguardano, e le stesse siano state oggetto di registrazione, di esigere la loro conformità alla normativa statale e al presente regolamento;
- l'interessato ha diritto di ottenere, qualora ricorrano giusti motivi, la cancellazione immediata delle immagini che lo riguardano o la loro trasformazione in forma anonima. Il diritto di accesso ai dati da parte dell'interessato non può essere esercitato qualora i dati medesimi siano stati acquisiti dalle Autorità competenti;

ART. 9 - Verifica del sistema

L'Università convocherà le O.O.S.S. e la RSU per un incontro, con cadenza annuale, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano, in base alle norme normative e contrattuali, l'uso della videosorveglianza ivi compresa la mappatura delle telecamere.

Parte Pubblica

Rettore

G. Botta
Direttore Generale

Parte sindacale

Allegato 1: Relazione sintetica del Progetto di videosorveglianza con la dislocazione delle telecamere;

Allegato 2: fac simile informativa



UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

ALLEGATO N. 2 AL REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA ALL'INTERNO
DELLE STRUTTURE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE



Dr. n. 11/10/16

R. R. 11/10/16

17 GB

17/10/16



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

PROGETTO PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ALL'INTERNO
DELLE STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

EDIFICIO DELLA FOLCARA SEDE DEI CORSI DI LAUREA IN ECONOMIA,
GIURISPRUDENZA E SCIENZE MOTORIE.

RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori);
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
- Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010);
- D.L. 5/2012 art. 45 c.1 punto d conv. In L. 35/2012 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. -(GU n.33 del 9-2-2012 - Suppl. Ordinario n. 27);

1. Generalità

La necessità di videocontrollare gli ambienti dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (di seguito Università) ha comportato la progettazione di un sistema di videosorveglianza basato su telecamere IP, con alimentazione POE, attestate su DVR locali, e successivamente centralizzate su un DVR generale. Specifiche esigenze di sicurezza a logica ridondante hanno consigliato l'installazione dei DVR locali (concentratori di zona) e del DVR generale in luoghi fisicamente separati tra loro.

Ciò premesso l'architettura del sistema può essere così riassunta:

DVR generale: apparecchiatura deputata al concentramento dei flussi video proveniente dai DVR locali, installata presso l'edificio del Rettorato in posizione ad accesso limitato o esclusivo.

L'apparecchiatura sarà consultabile dal Responsabile del Trattamento dei dati e dai Soggetti incaricati alla visione dei filmati. L'apparecchiatura sarà in grado di registrare i flussi video in modalità locale per il tempo previsto dalla normativa vigente.

DVR locali: apparecchiatura deputata alla ricezione dei flussi video dalle telecamere IP. Il dispositivo registra e conserva, in modalità locale, il flusso video in ingresso per il tempo previsto dalla normativa, onde garantire una sicurezza ridondante in caso di danneggiamento del DVR generale o in mancanza di comunicazione via fibra tra le apparecchiature. Dalla postazione "locale" non sarà possibile visionare o trattare flussi video, la memoria di emergenza sarà accessibile solo al soggetto incaricato o in alternativa alle forze dell'ordine mediante

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

[Handwritten signature and notes on the left margin]



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

estrazione del file video dalla memoria fisica dell'apparecchiatura.

Telecamere IP esistenti o di futuro approvvigionamento, sono deputate alla ripresa delle immagini e potranno essere di tipo fisso, brandeggiabile o orientabile con o senza zoom. Il posizionamento delle telecamere seguirà logiche rispettose della privacy e consentite dalla normativa, perseguite con il chiaro intento di presidiare l'incolumità del personale e degli studenti da eventi potenzialmente pericolosi messi in atto da soggetti terzi.

Cartellonistica tutte le aree soggette a videosorveglianza saranno dotate di appositi cartelli monitori volti ad informare gli occupanti del presidio di videosorveglianza in funzione.

2. Posizionamento delle apparecchiature e conii di ripresa.

In allegato alla presente relazione è possibile individuare un set di planimetrie della sede della Polcara in cui sono riportate le telecamere ed i conii di ripresa con l'orientamento delle apparecchiature. Nel caso di specie è possibile evincere l'obiettivo del progetto, volto a monitorare i tentativi: di effrazione nei locali con ingresso diretto dall'esterno; di sabotaggi in ampi spazi quali androni o ambienti similari; la fuga di soggetti pericolosi attraverso connettivi, filtri a prova di fumo scale di emergenza ed ascensori.

Il numero di apparecchiature previste nel presente progetto, oggetto di verifica ed approvazione al tavolo di contrattazione sindacale, è riassunto nel seguente progetto:

Piano Riferimento	Telecamere	DVR
Livello - 1 (Piano -1)	13	2
Livello 0 - (Piano Terra)	32	5
Livello 1 - (Piano Primo)	21	4
Livello 2 - (Piano Secondo)	16	4
Livello 3 - (Piano Terzo)	6	2

CASSINO, 24/11/2015

IL RESP. AREA 5

ING. A. MARCIANO

A. Marciano

ELENCO ALLEGATI: TAVOLA UNICA CON IL POSIZIONAMENTO DELLE TELECAMERE

0015052 - 2016



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO
E DEL LAZIO MERIDIONALE**
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA
Ufficio Tecnico n° 1 - Progettazione e Direzione Lavori

CAMPUS UNIVERSITARIO

EDIFICIO SEDE DEL POLO DIDATTICO

ELABORATO:
**PROGETTO PRELIMINARE
PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO
MEDIANTE VIDEO SORVEGLIANZA**

ESAB. N°
VS-01


CONTENUTO ELABORATO:
**PLANIMETRIE
PIANO -1 - LIV. "0" - LIV. 1 - LIV. 2 - LIV. 3**

REV.	DATA	PRODOTTORE	PRODOTTORE
01	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
02	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
03	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
04	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
05	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
06	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
07	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
08	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
09	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
10	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
11	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
12	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
13	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
14	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
15	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
16	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
17	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
18	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
19	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
20	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
21	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
22	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
23	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
24	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
25	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
26	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
27	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
28	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
29	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
30	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
31	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
32	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
33	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
34	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
35	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
36	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
37	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
38	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
39	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
40	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
41	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
42	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
43	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
44	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
45	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
46	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
47	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
48	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
49	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	
50	24/11/2015	Prof. Andrea BERNERI	

PRODOTTORE
Prof. Andrea BERNERI

Handwritten notes and signatures:
- Top left: "Cassino"
- Middle left: "Campus"
- Bottom left: "Polo Didattico"
- Right side: "Polo Didattico" (written vertically)
- Bottom right: "Polo Didattico" (written horizontally)


0015052 - 2016



0015052 - 2016

upella *su* *na* *tu* *di* *spazio* *Pub* *mos...*

PIANTA LIVELLO "0"




allora
for

7

0015052 - 2016

Handwritten notes:
Don
Fe
S
B
J
D
epi
D
MUSIC
F

PIANTA LIVELLO "01"




Handwritten mark:
BT

0015052 - 2016

Speltz *in* *n* *Q*
for *for* *for*
Dark
MUSIC *ep* *del*

Alberini



PIANTA LIVELLO "02"



Handwritten notes and signatures at the top of the page, including 'M. Palli', 'D. N.', 'P. Del Greco', and 'M. Neri'.

PIANTA LIVELLO "03"

NO.	DESCRIZIONE	AREA (mq)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50



Handwritten mark or signature at the bottom right corner of the page.